

TRIBUNALE DI UDINE

Sezione civile

FALLIMENTO n. 101/011 A srl in liquidazione

Il Giudice Delegato

Letta l'istanza del Curatore del fallimento in oggetto di data 2.12.2011, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, ai sensi dell'art. 104, secondo comma, 1. fall. e a integrazione del proprio decreto di data 5.12.2011;

visto il parere favorevole del comitato dei creditori;

preso atto delle considerazioni svolte dal curatore circa l'opportunità di continuare nell'esercizio dell'impresa, in particolare per tutelare i dipendenti della società e per assicurare l'espletamento di servizi di natura pubblicitaria, connessi all'attività svolta dalla società fallita e tenuto conto che la nuova formulazione dell'art 104, primo e secondo comma 1. fall. fa riferimento non solo all'interesse dei creditori alla liquidazione dell'impresa nel miglior modo possibile, ma anche all'interesse di natura pubblicitaria di utile conservazione dell'impresa da cedersi nella sua integrità o anche solo in parte e quindi non più e non solo al mero interesse privatistico dei creditori al miglior risultato della liquidazione concorsuale, ma anche all'interesse dei fornitori e clienti dell'impresa, dei dipendenti o dell'economia in generale alla sua conservazione (v. anche relazione accompagnatoria al d. lgs . n. 5/06);

considerato che la novellata disciplina contempla pertanto fra i presupposti

della continuazione dell'esercizio dell'impresa anche interessi diversi da quelli dei creditori di consentire il miglior risultato della liquidazione concorsuale, rappresentati dall'interesse generale e pubblico meritevole di tutela alla non disgregazione dell'impresa e alla sua funzione nel contesto economico in cui si trova ad operare;

rilevato che l'art. 104, primo comma 1. fall. richiede per la disposizione dell'esercizio provvisorio - quale presupposto oggettivo - da un lato la necessità di evitare un danno grave (ma non più irreparabile, secondo la precedente formulazione della norma) derivante dall'interruzione dell'attività e dall'altro lato l'assenza - quale condizione ostativa - di pregiudizio per i creditori, intesa quantomeno come risultato neutro della gestione sotto il profilo economico, non essendovi invece necessità che la continuazione dell'attività produca un utile, mentre l'art. 104, secondo comma, 1. fall. consente la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa - su conforme parere del curatore e del comitato dei creditori - per ragioni di opportunità, sempre che anche in questa ipotesi non vi sia pregiudizio per i creditori;

considerato in particolare che in questa seconda ipotesi la valutazione della convenienza e opportunità della continuazione dell'esercizio dell'impresa è affidata agli organi della procedura, in quanto spetta al giudice delegato, una volta ottenuto il parere favorevole del comitato dei creditori, vagliare tanto sotto il profilo della legittimità, quanto sotto il profilo del merito la richiesta del curatore, autorizzando l'esercizio provvisorio, fissandone i limiti temporali, sulla base della relazione del curatore e del piano finanziario

dettagliato, con l'illustrazione anche delle modalità relative alla conduzione dell'azienda da un punto di vista imprenditoriale;

considerato che nel caso in esame sulla base degli accertamenti effettuati dal curatore appare opportuna, come convenuto anche dagli organi della procedura, la prosecuzione dell'attività mediante l'esercizio provvisorio, non tanto e non solo per l'interesse dei creditori al miglior risultato della liquidazione fallimentare, quanto piuttosto e preminentemente per l'interesse pubblico generale e per quello dei 137 dipendenti della società fallita, atteso che la stessa gestiva in base a delle convenzioni sottoscritte con l'ente pubblico per conto dell'Asp " B - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona " due residenze site in Udine per pazienti anziani non autosufficienti e autosufficienti (Residenza C), fornendo in particolare il personale infermieristico e assistenziale necessario per la conduzione di tali attività di rilievo istituzionale e sociale e vi è la necessità non solo di assicurare la prosecuzione del servizio di natura eminentemente pubblicistica di tutela assistenziale e della salute dei citati pazienti, ma anche di consentire il passaggio del personale in questione in un ragionevole lasso di tempo dalla società fallita alla Fondazione Onlus D in adempimento della legge regionale n. 19/03;

rilevato che l'Asp B ha confermato in data 2.12.2011 - in vista dell'espletamento dell'esercizio provvisorio - di essere disponibile a continuare a versare mensilmente e anticipatamente per la prosecuzione dei servizi citati l'importo di €260.000,00, che copre integralmente il costo del personale dipendente della fallita e gli altri oneri della gestione provvisoria;

visto l'art 104 l. fall.

dispone

la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa per il periodo di due mesi a condizione del versamento anticipato di tale somma nella disponibilità della procedura entro il termine del quinto giorno del mese o in alternativa del deposito di una cauzione di € 400.000,00 a garanzia del predetto versamento, anche nelle forme di una fidejussione bancaria di primario istituto di credito.

Dispone altresì che il curatore provveda a depositare gli eventuali ricavi della gestione sul conto della procedura e a munirsi delle autorizzazioni per i prelievi, nonché a effettuare una rendicontazione di cassa e operativa mensile.

Si comunichi.

Udine, lì 10.12.2011..

Il Giudice Delegato

Gianfranco Pellizzoni.